

Regione  
Toscana

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 17

mercoledì, 29 marzo 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

# Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE II</b> .....	<b>3</b>
<b>CORTE D'APPELLO DI FIRENZE</b> .....	
<b>ORDINANZA 10 marzo 2023</b>	
Causa n. 434/2021 R.G. - Joana Merkhoitoj/Regione Toscana, Comune di Arezzo - ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale del 10.03.2023 - notifica ex art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87.	
.....	4
<b>SEZIONE III</b> .....	<b>13</b>
<b>COMMISSARI REGIONALI</b>	
- Ordinanze .....	14
<b>ORDINANZA 20 marzo 2023, n. 19</b>	
D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - codice intervento 09IR002/G4_2 "Casse di espan- sione di Figline Lotto Prulli". Impegno di spesa a favore di e-Distribuzione S.p.A. per anticipo contributi per attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazio- ne del preventivo e per la risoluzione delle interferenze con la rete esistente di energia elettrica, nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI). CUP D17B14000280003.	
.....	14
<b>ORDINANZA 22 marzo 2023, n. 20</b>	
O.C.D.P.C. n. 939 del 26/10/2022 - Rimodulazione ed inte- grazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della O.C.D.P.C. n. 939/2022, del 1° Stralcio del Piano degli interventi urgenti.	
.....	19

# SEZIONE II





La Corte d'Appello di Firenze, Sezione lavoro, composta dai magistrati  
 dott. Flavio Baraschi presidente  
 dott.ssa Elisabetta Tarquini consigliera  
 dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice  
 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 434/2021 del Ruolo generale, promossa da

**Joana Merkohitoj**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Randellini e Alberto Guariso

APPELLANTE

nei confronti di

**Regione Toscana**, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Gentini

APPELLATA

**Comune di Arezzo**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Rulli e Stefano Pasquini

APPELLATO

Letti gli atti ed i documenti di causa, osserva quanto segue.

La signora Joana Merkohitoj, cittadina albanese, ha proposto azione civile contro la discriminazione dei disabili ex art. 3 legge n. 67/2006 dinanzi al Tribunale di Arezzo in funzione di giudice del lavoro, convenendo la Regione Toscana ed il Comune di Arezzo.

Ha esposto di aver richiesto al suddetto Comune il contributo economico previsto dall'art. 5 della legge regionale della Toscana n. 73/2018 in favore delle famiglie con figli minori disabili, dell'importo di euro 700 all'anno; contributo che è a carico della Regione, ma viene assegnato dal Comune di residenza. Ha lamentato che, nonostante suo figlio minore sia gravemente disabile perché affetto da distrofia muscolare di Duchenne, e nonostante che il nucleo familiare abbia un reddito Isee inferiore a 30.000 euro all'anno (come richiesto dal suddetto art. 5, al comma 4 lett. c), essa si è vista rigettare la domanda di contributo per l'anno 2020, presentata il 12 maggio 2020, perché mancante dell'ulteriore requisito previsto dall'art. 5, comma 4 lett. b): sia il genitore richiedente, sia il figlio, devono avere la residenza anagrafica in Toscana da

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63d00bbceea4131d  
 Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bfe5397549e9520f28c04ff7b7b5b4  
 Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c85f1fac1ba0f06ac2f4b169724ad5f





almeno ventiquattro mesi continuativi antecedenti al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda. La ricorrente, invero, è divenuta residente nel Comune di Arezzo solo il 5 marzo 2019, quindi da meno di ventiquattro mesi.

Merkohitoj ha dedotto il carattere discriminatorio di tale requisito, in ragione della disabilità ed in ragione della nazionalità. Ha dedotto, inoltre l'incostituzionalità del suddetto comma 4 lett. b) per contrasto con gli artt. 3 e 120 della Costituzione.

Ha concluso chiedendo accertarsi il carattere discriminatorio della condotta della Regione Toscana e del Comune di Arezzo, consistente, per la prima, nel pretendere da Merkohitoj il requisito della residenza in Toscana fin dal 1° gennaio 2018, e per il secondo nel negarle la prestazione richiesta; condannarsi entrambi gli enti a pagarle il contributo richiesto, o in subordine di risarcimento del danno, sempre dell'importo di euro 700; adottare un piano di rimozione volto ad evitare il ripetersi della discriminazione; ordinarsi la pubblicazione della decisione sui siti istituzionale della Regione e del Comune.

Gli enti convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso. Hanno argomentato variamente che il requisito *de quo* per la concessione del contributo non ha carattere discriminatorio, ma serve a selezionare i richiedenti per assicurare ai destinatari un importo di una qualche consistenza economica, tenuto conto della limitatezza delle risorse disponibili. Il Comune ha anche eccepito, comunque, che Merkohitoj non ha presentato una vera domanda di contributo, in sede amministrativa, ma si è limitata a rivolgere una richiesta di informazioni, senza compilare ed inviare l'apposito modulo pubblicato sul sito web del Comune; e che Merkohitoj, in ogni caso, non poteva presentare tale domanda perché dall'iscrizione all'anagrafe non risulta essere madre del minore Arion, ma semplicemente convivente con lo stesso.

Con ordinanza del 21 aprile 2021 n. 965 resa ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale ha respinto le domande di Merkohitoj. Il giudice, accogliendo le difese degli enti, ha ritenuto che, da un lato, il requisito della residenza anagrafica in Toscana da almeno due anni non contrasti con il principio di uguaglianza e non sia irragionevole; dall'altro lato, che il comma 4 lett. b) dell'art. 5 legge regionale n. 73/2018 non può essere disapplicato per incompatibilità con le norme sovranazionali segnalate dalla ricorrente, cioè l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, trattandosi di disposizioni non sufficientemente precise e dettagliate.

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b3d00bbcae4131d  
Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Serial#: bbf65975d9e9520d728c04f7b7b5b4  
Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c65f1fac1ba0f06ac24d9f924ad5f





La ricorrente ha impugnato tale ordinanza dinanzi a questa Corte d'Appello. Ha criticato in primo luogo la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 4 lett. b), in quanto, anche in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale, la limitazione dell'accesso al contributo non può ritenersi ragionevole, avulsa com'è dal bisogno specifico che la norma intende tutelare. In secondo luogo ha lamentato che il Tribunale abbia considerato prive di efficacia diretta le fonti sovranazionali sopra indicate, che in realtà, in quanto vietano le discriminazioni in danno dei disabili, devono ritenersi di per sé precise ed incondizionate. Gli enti convenuti si sono costituiti, ribadendo le difese già esposte in primo grado.

All'udienza del 17 novembre 2022 questa Corte ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 352 c.p.c. Le parti hanno depositato i rispettivi atti.

\*\*\*

Recita l'art. 5 legge regionale Toscana n. 73/2018, per quanto interessa in questa sede:

*"1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di diciotto anni, istituisce un contributo annuale per il triennio 2019-2021 pari a euro 700,00 a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).*

*2. (...)*

*3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal Comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione, che provvede ai relativi pagamenti.*

*3 bis. (...)*

*4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:*

*a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;*

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b3d00bbceae4131d  
Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 6bfe53975d9e9520f28c04f7b7b5b4  
Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c65f1fac1ba0f06ac2f4bf69f24ad5f





b) sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;

c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;

d) (abrogato).

5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del responsabile della competente struttura regionale, e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 della l. 104/1992 e dall'attestazione Isee aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

6. (...)

6 bis. (...).

Ad avviso di questa Corte, la questione di costituzionalità di tale norma, precisamente della lettera b) del comma 4, è rilevante e non manifestamente infondata, con riguardo all'art. 3 Cost.

Di seguito vengono esposte le ragioni della rilevanza della questione nel presente giudizio.

1. Joana Merkohitoj ha regolarmente presentato la domanda amministrativa di contributo, condizione per il riconoscimento del diritto. Risulta infatti dai documenti di causa che essa, dopo aver effettivamente richiesto tramite mail il 12 maggio 2020 mere informazioni al Comune di Arezzo circa la possibilità di ottenere il beneficio, in data 15 giugno 2020 ha inviato una nuova mail che conteneva, in allegato, il modulo predisposto dal Comune da lei compilato, oltre alla documentazione necessaria (Isee, codice fiscale del minore, verbale di accertamento della sua condizione di persona handicappata in situazione di gravità). Non rileva il fatto che la mail sia stata inviata all'indirizzo di posta elettronica della funzionaria del servizio sociale dott.ssa Innocenti, anziché al diverso indirizzo indicato dal Comune nel proprio sito istituzionale: la legge non prevede modalità vincolanti per inoltro dell'istanza, che comunque ha avuto luogo.
2. Deve ritenersi provato che la ricorrente sia madre del minore Arion Merkohitoj, risultando tale qualità dal decreto del Tribunale di minori di Firenze n. 1335/2018, in atti, con cui è

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b3d00bbcead131d  
Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bfe53975d9e52df28604f7b7b5b4  
Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c85f1fac1ba0f06ac2f4b189f24ad5f





stata autorizzata la permanenza in Italia per tre anni ai sensi dell'art. 31 comma III d.lg .n. 286/1998 (ossia per "*gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore ...*"). Il rapporto di mera convivenza di cui riferisce il Comune di Arezzo è, in realtà, di convivenza con l'intestatario della scheda anagrafica, diverso da Joana Merkohitoj.

Superate tali due eccezioni logicamente pregiudiziali, e nella pacifica ricorrenza degli altri requisiti previsti dall'art. 5 comma 4, deve poi darsi atto che non è possibile la disapplicazione della lett. b) di tale comma per contrasto con fonti sovranazionali, quali l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; disapplicazione che, eliminando il requisito della residenza almeno biennale nel territorio regionale, condurrebbe di per sé alla decisione del giudizio con l'accoglimento della domanda di Merkohitoj, il cui *petitum* principale, come si è detto, è la condanna dei convenuti al pagamento del contributo. Tali norme sanciscono il divieto di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'handicap o comunque su qualsiasi condizione personale. Ma Merkohitoj non è discriminata in quanto disabile o in quanto madre di un disabile. La sua esclusione dal contributo dipende invece, dal fatto che ha la residenza anagrafica in Toscana da meno di due anni prima della presentazione della domanda.

Per questo motivo, la disapplicazione non è possibile neppure per contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18/2009, trattato che impegna gli Stati contraenti a tutelare in vario modo le persone disabili dalle discriminazioni di cui possono essere vittime in ragione, appunto, della loro disabilità. La ricorrente sostiene che, comunque, la sua esclusione dal contributo integra una discriminazione ai sensi dell'art. 2 della suddetta Convenzione ONU, perché costituisce rifiuto di un "accomodamento ragionevole". Nella sua prospettazione, la stessa previsione legislativa di un contributo economico in favore delle famiglie con minori disabili costituirebbe un "accomodamento ragionevole", quindi l'ente pubblico non potrebbe negarlo sulla base di criteri che nulla hanno a che vedere con la disabilità, perché ciò violerebbe l'art. 5 comma III della Convenzione ("*Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare la discriminazione, gli stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli*"). Senonché, ad avviso di questa Corte una misura legislativa di carattere generale come quella prevista dall'art. 5 legge regionale n. 73/2018 non rientra nella nozione di "accomodamento ragionevole", fornita dallo stesso art. 2 della Convenzione ("*per*

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b3d0bbceaa4131d  
Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bfe53975d9e52df28c04f7b7b5b4  
Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c85f1fac1ba0f06ac24bf89f24ad5f





*accomodamento ragionevole si intendono le misure e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali") e confermata dall'art. 23 della stessa, in materia di diritto dei disabili all'istruzione ("Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che: ... c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno"). La disposizione in esame, finalizzata a sostenere il reddito delle famiglie con minori disabili in ragione delle maggiori spese di cura e di assistenza che devono sostenere, pare piuttosto rientrare nell'art. 4 della Convenzione, in base al quale "Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, fino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale." Tale disposto, tuttavia, nel prevedere l'obbligo degli Stati membri di adottare azioni positive in favore dei disabili, non ha effetto diretto nel diritto interno. Certamente la Convenzione fa parte del diritto dell'Unione Europea, che vi ha aderito con la Decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 n. 2010/48/CE, come sottolinea la difesa appellante, ma il contenuto del citato art. 4 non è sufficientemente preciso, e non è incondizionato, perché presuppone necessariamente una normativa di attuazione.*

La norma in questione non può essere neppure ritenuta discriminatoria per motivi di nazionalità, e quindi disapplicabile per questa via. Se è vero che, secondo i dati statistici forniti dalla difesa appellante, è più difficile per gli stranieri maturare un requisito di "lungoresidenza" avendo un tasso di mobilità sul territorio nazionale più elevato di quello dei cittadini italiani, tale maggior difficoltà non sembra rilevare quando la durata della residenza richiesta è di due anni, ma piuttosto quando – come nei casi richiamati dalla stessa difesa – la si esige per periodi più lunghi, tali da interferire effettivamente con le necessità di spostamento sul territorio nazionale per motivi legati al lavoro.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto delle conclusioni della ricorrente, risulta ineludibile ai fini della decisione l'applicazione dell'art. 5 legge regionale n. 73/2018, ed in particolare del suo comma 4 lett. b). Si sottolinea che tale norma introduce un requisito dirimente, per l'ottenimento della prestazione, e non un semplice criterio preferenziale. In mancanza del requisito della residenza anagrafica almeno biennale la ricorrente non può

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b3d00bbcead131d  
Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bfe5397509e920df28604f7b7b5b4  
Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c85f1fac1ba0f06ec2f4b189f24ad5f



ottenere il contributo, indipendentemente dal fatto che suo figlio minore sia stato dichiarato handicappato in situazione di gravità dalla competente commissione dell'Azienda sanitaria pubblica, e indipendentemente dal fatto che l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 30.000 euro.

Non è possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione, anzi non è possibile alcuna interpretazione che sia diversa da quella fatta palese dal significato proprio delle sue parole, semplici ed inequivocabili (*"I requisiti per la concessione sono i seguenti: ..."; "b) sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo ... da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo"*).

Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue. Alla luce del principio di uguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione, l'esclusione della ricorrente dal contributo appare un trattamento ingiustificatamente deteriore, rispetto a quello delle altre famiglie con minori disabili che risiedono in Toscana da almeno due anni prima del 1° gennaio dell'anno in cui chiedono il contributo. La mancanza di giustificazione si vede in due aspetti. Il primo è che la residenza almeno biennale in Toscana non ha a che vedere con la condizione di svantaggio che la legge regionale vuole alleviare, cioè quella della disabilità unita ad un reddito medio-basso, sicché non si vede perché, in relazione a tale condizione, dovrebbero essere preferite le famiglie residenti da almeno due anni nella Regione a quelle che invece, per vicende casuali di vita, di lavoro etc., non hanno ancora maturato questa stanzialità. Il secondo aspetto è che le famiglie residenti da almeno due anni - che costituiscono appunto il *tertium comparationis* - potrebbero avere al loro interno minori con un grado di disabilità meno grave di quello di Arion Merkohitoj, oppure potrebbero possedere un reddito più elevato – sia pur entro la soglia di 30.000 euro - e nonostante ciò fruirebbero del contributo.

Non è qui in discussione il potere discrezionale dell'ente di limitare l'erogazione del contributo economico, tenuto conto evidentemente delle risorse finanziarie disponibili. Ma il criterio di limitazione deve essere pur sempre ragionevole, e quindi correlato alla disabilità, eventualmente associata al bisogno economico. Sicché, come osserva la difesa della ricorrente, sarebbe ragionevole riservare il contributo alle famiglie con minori che presentano una disabilità particolarmente accentuata, o che presentano determinati bisogni di inserimento, oppure alle famiglie che versano in stato di bisogno economico più stringente, ma non limitarlo in base al criterio della residenza almeno biennale. Né può ritenersi che il requisito della

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b3d00bbceae4131d  
Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bfe53975d9e920d28c04ff7b7b5b4  
Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c85f1fac1ba0f06ac24bf69f24ad5f



19/03/2023

residenza almeno biennale serva a negare legittimamente il contributo a chi scelga di abitare in Toscana solo per approfittare di tale prestazione economica; è improbabile, infatti, che una famiglia sposti la sua abitazione da una regione ad un'altra, con tutto ciò che comporta un trasferimento - soprattutto avendo al proprio interno un minore disabile - solo per fruire di un assegno di 700 euro all'anno.

La giurisprudenza costituzionale si è già pronunciata più volte sulla compatibilità con l'art. 3 Cost. del requisito della residenza più o meno prolungata sul territorio di una Regione, per l'accesso a prestazioni sociali. Ed ha ritenuto tale compatibilità soltanto alla condizione che, appunto, sussista un ragionevole collegamento tra detto requisito e la funzione del servizio offerto, dichiarando invece illegittime le norme di legge – quasi sempre regionale – che lo prevedono senza alcuna coerenza con l'obiettivo dell'intervento sociale. Così le sentenze n. 7/2021, n. 44/2020, n. 281/2020, n. 107/2018; nonché la sentenza n. 222/2013, in cui, come nel caso in esame, la durata della residenza "legittimante" era di due anni. Si legge in particolare, in tale sentenza: *"Questa Corte, relativamente alla analoga violazione del canone di ragionevolezza determinata dalla esclusione da un beneficio per tutti coloro (italiani e stranieri) che non siano residenti da un periodo protratto e continuativo nel territorio regionale, ha osservato che la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto l'introduzione di regimi differenziati è consentita solo in presenza di una causa normativa non palesemente irragionevole o arbitraria, che sia cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenza n. 172/2013). Bisogna ora aggiungere che, diversamente che nell'ipotesi di discriminazione introdotte tra cittadino e straniero, un elemento che qui caratterizza il giudizio di ragionevolezza è costituito dalla rilevanza che assume la dimensione regionale nella concessione o nel diniego di una prestazione sociale. La regione, in quanto ente esponenziale della comunità operante sul territorio, ben può infatti favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandosi per un non indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità.... E' perciò manifestamente irragionevole, ed incongruo, negare l'erogazione della prestazione a chiunque abbia la (sola) residenza nella Regione, posto che*

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 13d00bbceae4131d  
Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bfe53975d9e9520d28c04ff7b7b5b4  
Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c85f1fac1ba0f06ac24bf69f24ad5f



*non vi è alcuna correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano insediatisi nel territorio regionale e la protrazione nel tempo di tale insediamento".*

Per quanto detto, va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 4 lett. b) nella parte in cui subordina la concessione del contributo di cui al comma 1 alla residenza nella Regione Toscana da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo, con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

P.Q.M.  
la Corte

visti gli articoli 137 Cost. e 23 legge n. 87/1953

dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 4 lett. b) legge regionale della Toscana n. 73 del 27 dicembre 2018 nella parte in cui subordina la concessione del contributo di cui al primo comma dello stesso articolo alla residenza continuativa nel territorio regionale per almeno ventiquattro mesi antecedenti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;  
sospende il presente giudizio;

manda la cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale della Toscana.

Firenze, 10 marzo 2023

l'estensore  
dott.ssa Paola Mazzeo

il presidente  
dott. Flavio Baraschi



Per copia conforme ALL'ORIGINALE TELEFATICO  
Firenze, ..... 14 MAR 2023

IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Mauro Quercini

Firmato Da: GUARINO MARCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b3cd00bceae4131d  
Firmato Da: BARASCHI FLAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6bfe5397549e952d0128c04f717b5b4  
Firmato Da: MAZZEO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c85f1fac1ba0f06ac24bf69924ad5f



# SEZIONE III



**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 19 del 20/03/2023***Oggetto:*

D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 - codice intervento 09IR002/G4\_2 "Casse di espansione di Figline - Lotto Prulli".

Impegno di spesa a favore di e-Distribuzione S.p.A. per anticipo contributi per attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo e per la risoluzione delle interferenze con la rete esistente di energia elettrica, nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI). CUP D17B14000280003.

*Gestione Commissariale:* Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014

*Direzione Proponente:* DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

*Struttura Proponente:* SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

*Dirigente Responsabile:* Gennarino COSTABILE

*Pubblicità / Pubblicazione:* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°0*

*ATTI COLLEGATI N°0*

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di programma Ministero dell'Ambiente e Tutela del Mare - Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora in poi denominato "MATTM"), di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che, a partire dalla programmazione 2015, prevede:

- che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal MATTM;
- che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del MATTM;
- che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate a interventi integrati di mitigazione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;
- che una percentuale minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;
- che l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

VISTO l'art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l'assegnazione alle Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del MATTM, di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

RICHIAMATO l'Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, MATTM, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

DATO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25/11/2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21/12/2015;

RICHIAMATE le seguenti Ordinanze Commissariali:

- n. 4 del 19/02/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi";
- n. 9 del 15/03/2016 recante "D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione degli elenchi degli interventi eseguiti dagli Enti

attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento relativamente ad alcuni interventi dell'Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni per l'attuazione degli stessi”;

- n. 17 del 23/05/2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25/11/2015 – Indicazioni a seguito della modifica di contabilità speciale di riferimento e dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- n. 60 del 16/12/2016 ad oggetto “D.L. 91/2014 - D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25/11/2015 – Approvazione dell'aggiornamento delle disposizioni per l'attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, sono state aggiornate le disposizioni per l'attuazione degli interventi commissariali precedentemente approvate con ordinanza n. 4/2016;

RICHIAMATO in particolare l'Allegato B della suddetta Ordinanza n. 60/2016 recante le disposizioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma del 25/11/2015 eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n. 4/2016, il sottoscritto Commissario ha disposto di procedere direttamente all'attuazione dell'intervento denominato “Casse di espansione di Figline - Lotto Leccio e Lotto Prulli”, individuando il Genio Civile Valdarno Superiore quale settore regionale specifico di riferimento per l'attuazione dell'intervento, operante secondo le disposizioni dell'allegato B della medesima ordinanza;

DATO ATTO che con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 20345 del 10/12/2019 l'Ing. Marianna Bigiarini è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 10222 del 26/05/2022 con il quale è stato modificato e integrato il gruppo tecnico per la realizzazione dell'intervento;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Difesa del suolo e Protezione civile n. 8656 del 21/05/2021 con il quale l'Ing. Gennarino Costabile è stato nominato Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

RICORDATO che i lavori per la realizzazione dell'intervento “Casse di espansione di Figline – Lotto Prulli e Lotto Leccio” sono stati suddivisi in quattro lotti:

- lotto 1, codice intervento 09IR002/G4\_1: realizzazione delle opere propedeutiche alle casse di Prulli e di Leccio;
- lotto 2, codice intervento 09IR002/G4\_2, oggetto del presente atto: realizzazione della cassa di espansione di Prulli, nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno (FI);
- lotto 3, codice intervento 09IR002/G4\_3: realizzazione della cassa di espansione di Leccio e Burchio, nei Comuni di Figline Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno (FI);
- lotto 4, codice intervento 09IR002/G4\_4: adeguamento del Ponte di Pian dell'Isola, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI);

CONSIDERATO che in data 19 e 25 gennaio 2023 si è tenuto il Comitato di Indirizzo e Controllo del sopra citato Accordo di Programma per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015, fra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze;

CONSIDERATO che il Comitato, tra l'altro, ha preso atto della suddetta ripartizione in lotti;

VISTA l'Ordinanza n. 67 del 12/06/2019, con la quale è stato approvato, in esito alla conferenza dei servizi decisoria del 26/02/2019, il progetto definitivo del lotto 2 “Casse di espansione di Figline-Lotto Prulli”, codice intervento 09IR002/G4\_2, CUP D17B14000280003;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 163 del 02/12/2022 di determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90, e di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dell'intervento di realizzazione “Casse di espansione di Figline-Lotto Prulli” nei Comuni di Reggello e di Figline e Incisa Valdarno;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 176 del 21/12/2022 con cui è stato approvato ed autorizzato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 50/2016, il progetto esecutivo dell'intervento "Casse di espansione di Figline-Lotto Prulli", e indetta per lo stesso intervento la procedura di affidamento dei lavori, CIG 9539393C20;

PRESO ATTO che, nell'ambito della risoluzione delle interferenze tra le reti esistenti e l'intervento di realizzazione delle "Casse di espansione di Figline-Lotto Prulli", è stata rilevata la necessità di spostare alcuni tratti esistenti della rete elettrica del gestore società e-Distribuzione S.p.A., con sede legale in viale Ombrone, 2 - 00198 Roma (RM), C.F. e P.IVA 05779711000;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0318164 del 12/08/2022 con cui il gestore e-Distribuzione S.p.A. ha trasmesso il proprio parere nell'ambito della suddetta Conferenza dei Servizi decisoria sul progetto esecutivo, dettagliando la modalità di spostamento per ciascuna tratta di rete elettrica esistente e interferente con l'intervento in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 0083546 del 16/02/2023 con cui il Dirigente Responsabile del contratto, Ing. Gennarino Costabile, ha inoltrato alla società e-Distribuzione S.p.A. istanza di spostamento degli impianti di rete elettrica interferenti con il progetto in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 0092567 del 22/02/2023 con cui e-Distribuzione S.p.A., in risposta alla suddetta istanza, ha comunicato che, in ottemperanza all'art. 33 dell'Allegato C alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 568/19/R/eel, è necessario che il richiedente lo spostamento impianti effettui il pagamento di un importo forfetario pari a Euro 122,00 comprensivo di IVA al 22%, a titolo di anticipo dei contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo, precisando che, in caso di accettazione del preventivo, l'anticipo versato verrà detratto dagli importi relativi alla prestazione richiesta; rif. pratica gestore: Numero presa 4843953000092, Codice POD IT001E111741000, Enetel 111741000, Codice di rintracciabilità 362992056, Fornitura/impianto: Pian Rona, snc - 50066 Reggello (FI);

DATO che è necessario risolvere celermente le interferenze tra la rete elettrica di e-Distribuzione S.p.A. e l'intervento in oggetto, in quanto queste interessano anche l'intervento realizzazione delle "Casse di espansione Figline-Pizziconi - lotto 2", di cui all'Accordo di Programma del 25/11/2015, i cui lavori sono in corso;

RITENUTO quindi necessario procedere con lo spostamento o la modifica di impianti o linee elettriche interferenti con le opere dell'intervento in oggetto, e quindi impegnare, a favore del e-Distribuzione S.p.A., con sede legale viale Ombrone, 2 - 00198 Roma (RM), C.F. e P.IVA 05779711000, la somma complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), al lordo dell'IVA secondo i termini di legge (comprensiva della somma di Euro 100,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 122,00 quale anticipo dei contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo, di cui al sopra menzionato prot. n. 0092567 del 22/02/2023);

RITENUTO pertanto di impegnare a valere sul capitolo n. 1116, prenotazione n. 201610 della contabilità speciale n. 6010, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), al lordo dell'IVA secondo i termini di legge (comprensiva della somma di Euro 100,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 122,00), cod. ben. CONTSPEC 2247 - codice commessa 16918;

#### ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), al lordo di IVA secondo i termini di legge (comprensiva della somma di Euro 100,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 122,00 quale anticipo dei contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo), a favore della società e-Distribuzione S.p.A., con sede legale in viale Ombrone, 2 - 00198 Roma (RM), C.F. e P.IVA 05779711000, a valere sul capitolo n. 1116, prenotazione n. 201610 della contabilità speciale n. 6010, che presenta la necessaria disponibilità, quale corrispettivo per la risoluzione delle interferenze tra la rete di energia elettrica esistente e le opere previste per la realizzazione della "Casse di espansione di Figline-Lotto Prulli", codice intervento 09IR002/G4\_2, CUP D17B14000280003, cod. ben. CONTSPEC 2247, codice commessa 16918;

2. DI PROCEDERE, al ricevimento della relativa fattura, alla liquidazione della somma di Euro 100,00 oltre IVA al 22% per un totale di Euro 122,00, spettante alla società e-Distribuzione S.p.A. quale anticipo dei contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo;
3. DI RINVIARE a successivi atti la liquidazione della restante parte del suddetto impegno, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana” approvato con D.P.G.R.T. n. 61/R del 19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
4. DI NOTIFICARE alla società e-Distribuzione S.p.A. l'avvenuto impegno per l'emissione della fattura per la somma di Euro 122,00 comprensiva di IVA al 22%, corrispondente all'anticipo dei contributi per le attività di progettazione e sopralluogo necessarie alla corretta formulazione del preventivo; rif. pratica gestore: Numero presa 4843953000092, Codice POD IT001E111741000, Enetel 111741000, Codice di rintracciabilità 362992056, Fornitura/impianto: Pian Rona, snc - 50066 Reggello (FI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Dirigente  
GENNARINO COSTABILE

Il Commissario di Governo  
EUGENIO GIANI

Il Direttore  
GIOVANNI MASSINI

**REGIONE TOSCANA****Ordinanza commissariale N° 20 del 22/03/2023***Oggetto:*

O.C.D.P.C. n. 939 del 26/10/2022 - Rimodulazione ed integrazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della O.C.D.P.C. n. 939/2022, del 1° Stralcio del Piano degli interventi urgenti.

*Gestione Commissariale:* OCDPC 939/2022 - eventi metereologici 18 agosto 2022 nella provincia di Massa Carrara

*Direzione Proponente:* DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

*Struttura Proponente:* SETTORE PROTEZIONE CIVILE REGIONALE

*Dirigente Responsabile:* Bernardo MAZZANTI

*Pubblicità / Pubblicazione:* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*ALLEGATI N°2**ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Piano degli Interventi
B	Si	Variazione impegni

*ATTI COLLEGATI N°0*

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

*Allegati n. 2*

- A*            *Piano degli Interventi*  
*f73fecea83966cc9802b8483a476f83cc32abdc49cecde79f3f551577e1d1138*
- B*            *Variazione impegni*  
*8b8b950d5d0b37d5fb7b7005774ac70a0f7562f1df1198fe4bbada0f1285e5b8*

### IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto legislativo n.1/2018 “Codice della Protezione civile” e ss.mm.ii. ;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022, con la quale:

- è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara;
- sono state assegnate, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto calamitoso causato dall’evento, le risorse finanziarie, pari ad € 2.080.000,00, per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1/2018;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 939 del 26 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 25/11/2022 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara*”, in provincia di Massa-Carrara che dispone, tra l’altro:

- al comma 1 dell’art. 1, la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica di cui trattasi;
- al comma 2 dell’art. 1, la possibilità per il Commissario delegato di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- al comma 3 dell’art. 1, la predisposizione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC, di un piano degli interventi e delle misure più urgenti (di seguito Piano) delle fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n. 1/2018, da sottoporre alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- al comma 1 dell’art. 4, l’identificazione entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC in Gazzetta Ufficiale, delle ulteriori misure di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 25 comma 2, del d.lgs. n. 1/2018, necessarie per il superamento dell’emergenza nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d) del medesimo articolo 25, e la relativa trasmissione al Dipartimento della Protezione Civile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24 comma 2, del citato decreto legislativo;
- al comma 6 dell’art. 4, la trasmissione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della medesima OCDPC in Gazzetta Ufficiale, dei dati relativi alla ricognizione di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 1/2018, da effettuarsi con la modulistica predisposta dal Dipartimento per le finalità di cui al precedente punto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
- al comma 1 dell’art. 8, l’istruttoria, a cura del Commissario delegato, delle istanze di rimborso per i benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile;
- al comma 2 dell’art. 9 l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;

PRESO ATTO della nota prot. MEF – RGS – Prot 252686 del 09/11/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l'apertura della contabilità speciale n. 6384 intestata a “ PRES. REG. TOSCANA C.D. O. 939-22”;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- l'ordinanza n. 154 del 15/11/2022 con la quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC n. 939/2022, ha individuato le strutture di supporto per l'espletamento della propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- l'ordinanza commissariale n. 2 del 20/01/2023 con la quale:
  - è stato approvato il 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti per l'importo complessivo di € 2.080.000,00 così suddiviso:
    - € 453.100,00 per n. 6 interventi/misure di tipo a) finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi compreso il contributo di autonoma sistemazione per € 14.000,00, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
    - € 1.626.900,00 per n. 54 interventi di tipo b) per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché per la realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
  - sono stati individuati i soggetti attuatori responsabili per ciascun intervento individuato nel Piano come riportato nell'allegato A del medesimo atto;
  - sono state approvate le disposizioni per l'attuazione degli interventi compresi nel Piano come riportate nell'allegato B all'ordinanza;
  - sono stati assunti sulla c.s. n. 6384 gli impegni di spesa sui capitoli istituiti con il medesimo atto per un totale di € 2.080.000,00;

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 1 della OCDPC n. 939/2022 in base al quale il predetto Piano “...può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 25 comma 2, del medesimo decreto legislativo ...”;

TENUTO CONTO che la ricognizione dell'ulteriore fabbisogno per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 e comma 6 dell'articolo 4, oltreché per le finalità di cui all'articolo 8, della OCDPC n. 939/2022, è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 0019915 del 12/01/2023, rappresentando al medesimo la necessità di un fabbisogno finanziario ulteriore pari ad € 7.940.365,65;

PRESO ATTO che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21/02/2023, ha stabilito l'integrazione delle risorse finanziarie stanziata con la precedente Delibera CM del 10 ottobre 2022, per ulteriori € 2.470.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo d. lgs. n. 1/2018;

TENUTO CONTO che le risorse assegnate con la succitata Delibera CM del 9 febbraio 2023 consentono di rimodulare ed integrare il Piano primo stralcio al fine di assicurare la completa copertura finanziaria degli interventi di tipo a) e b) dell'articolo 25 comma 2 del decreto d.lgs n. 1/2018 nonché le misure di tipo c) del medesimo articolo, rinviando il finanziamento delle misure ex art. 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 1/2018 all'eventuale stanziamento assegnato con le procedure ex art. 28 del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATA la nota protocollo n. 0082393 del 16/02/2023 con la quale, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 1 comma 5 della citata OCDPC n. 939/2022, il sottoscritto ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile la proposta di rimodulazione ed integrazione del Piano primo stralcio, per l'importo complessivo di euro 4.550.000,00 così suddiviso:

- a) € 458.100,00 per n. 7 interventi/misure di tipo a) finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ivi compreso il contributo di autonoma sistemazione per € 14.000,00 e gli oneri per i benefici del volontariato di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 quantificati in € 5.000,00;
- b) € 2.448.731,92 per n. 54 interventi di tipo b) per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché per la realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
- c) € 1.639.990,51 per le misure di cui alla lettera c) di cui € 697.649,88 quale contributo per l'immediato sostegno a favore dei danni subiti dai soggetti privati ed € 942.340,63 quale contributo per l'immediato sostegno a favore dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;
- d) € 3.177,57 quali somme a disposizione del Piano;

VISTA la nota protocollo DPC-DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0011451 del 02/03/2023, conservata agli atti di ufficio, con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di rimodulazione e integrazione di cui alla suddetta nota del 16/02/2023, fatto salvo rinviare l'approvazione dei benefici del volontariato di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 all'esito dell'istruttoria condotta dal Settore Protezione Civile Regionale;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'iter istruttorio sopra richiamato, di approvare la rimodulazione ed integrazione del 1° Stralcio del Piano degli interventi urgenti per l'importo complessivo di € 4.550.000,00, come riportato nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che l'importo destinato alla misura codice A2022EAGO0004 risulta accantonato in attesa della ratifica finale da parte del Dipartimento della Protezione civile, da determinarsi all'esito delle verifiche istruttorie che saranno effettuate dal Settore regionale di riferimento;

CONSIDERATO altresì di integrare gli impegni di spesa, già assunti con la suddetta ordinanza n. 2/2023, sui capitoli individuati nell'allegato B alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 821.831,92;

RITENUTO altresì necessario, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 della OCDPC n. 939/2022, in relazione alle procedure da attuare per il riconoscimento dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione ed alle attività economiche e produttive, individuare i settori regionali di riferimento, così come indicati nell'allegato A al presente atto, istituendone il relativo capitolo di

competenza e rinviando a successivi atti del sottoscritto, l'approvazione dei relativi criteri di priorità e modalità attuative;

#### ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare sulla base dell'iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione Civile, la rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all'ordinanza commissariale n. 2/2023, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 4.550.000,00 così suddiviso:
  - a) € 458.100,00 per n. 7 interventi/misure di tipo a) finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ivi compreso il contributo di autonoma sistemazione per € 14.000,00 e gli oneri per i benefici del volontariato di cui agli artt. 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 quantificati in € 5.000,00;
  - b) € 2.448.731,92 per n. 54 interventi di tipo b) per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per le attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché per la realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea;
  - c) € 1.639.990,51 per le misure di cui alla lettera c) di cui € 697.649,88 quale contributo per l'immediato sostegno a favore dei danni subiti dai soggetti privati ed € 942.340,63 quale contributo per l'immediato sostegno a favore dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;
  - d) € 3.177,57 quali somme a disposizione del Piano;
2. di accantonare l'importo destinato alla misura codice A2022EAGO0004, in attesa della ratifica finale da parte del Dipartimento della Protezione civile, da determinarsi all'esito delle verifiche istruttorie che saranno effettuate dal Settore regionale di riferimento;
3. di integrare gli impegni di spesa, già assunti con la suddetta ordinanza n. 2/2023, sui capitoli individuati nell'allegato B alla presente ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 821.831,92;
4. di individuare, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 della OCDPC n. 939/2022, in relazione alle procedure da attuare per il riconoscimento dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione ed alle attività economiche e produttive, i settori regionali di riferimento, così come indicati nell'allegato A al presente atto, istituendone il relativo capitolo di competenza e rinviando a successivi atti del sottoscritto l'approvazione dei relativi criteri di priorità e modalità attuative;
5. di comunicare la presente ordinanza con i relativi allegati ai soggetti attuatori individuati per l'attuazione del Piano oltreché ai settori regionali interessati;
6. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile e di pubblicarla ai sensi dell'art.42 D.lgs. 14/03/2013 n. 33 nel sito [www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente](http://www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente) alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario delegato  
Eugenio Gianì

Il Dirigente Responsabile  
Bernardo Mazzanti

Il Direttore  
Giovanni Massini

Allegato A - Piano degli interventi - Interventi tipo a) - Autonomia sistemazione e sistemazione alberghiera

CODICE PIANO	ID CRITICITÀ	PROVINCIA CITTA' METROP.	COMUNE	LOCALITÀ	INDIRIZZO	CODICE FISCALE DEL CAPOFAMIGLIA DELLA FAMIGLIA EVACUATA	COGNOME DEL SINGOLO EVACUATO	NOME DEL SINGOLO EVACUATO	PERSONA CON ETÀ > 65 ANNI, PORTATORI HANDICAP, CON INVALIDITÀ > 67%	DATA PROVVEDIMENTO DI EVACUAZIONE	NUMERO PROVERBEN- TO DI EVACUAZIONE	SISTEMAZIONE ALBERGHIERA O AUTONOMA SISTEMAZIONE	DATA INIZIO	DATA FINE	DURATA IN GIORNI	IMPORTO TOTALE (IVA INCLUSA)	CUP	SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO
A2022EAG00001	TOS_AUT_18_ago_14	MASSA- CARRARA	CARRARA	Carrara	Via Adna 9	BRUGNAROLA454832Y	Bertolini	Giovanna	con invalidità > 67%	23/08/2022	37	sistemma sistemazione	18/08/2022	18/08/2023	365	€ 3.600,00	F89G22000590002	Protezione Civile Regionale
A2022EAG00001	TOS_AUT_18_ago_15	MASSA- CARRARA	CARRARA	Carrara	Via Adna 9	BENNERAS26358122B	Remardi	Maria	persona con età > 65 anni	23/08/2022	37	sistemma sistemazione	18/08/2022	18/08/2023	365	€ 5.400,00	F89G22000590002	Protezione Civile Regionale
A2022EAG00001	TOS_ALB_18_ago_1	MASSA- CARRARA	CARRARA	Carrara	Via Toselli 1	NNNCFYSL64L117B	Nannarelli	Cristina	--	23/08/2022	64953	sistemazione alberghiera	18/08/2022	30/09/2022	43	€ 3.000,00	F89G22000590002	Protezione Civile Regionale
A2022EAG00001	TOS_ALB_18_ago_2	MASSA- CARRARA	CARRARA	Carrara	Via Adna 9	BREDLSSN1L508832G	Bodigiani	Alessandra	--	23/08/2022	37	sistemazione alberghiera	19/08/2022	30/09/2022	42	€ 2.000,00	F89G22000590002	Protezione Civile Regionale
<b>TOTALE</b>															<b>€ 14.000,00</b>			

Allegato A - Piano degli interventi - Interventi tipo a) - Spese di soccorso e assistenza

CODICE PIANO	ID CERTIFICATA	PROVINCIA CITTA' METROPOLITANA	COMUNE	LOCALITA' INTERVENTO	COORDINATE GEOGRAFICHE INQUADRE	OGGETTO DELLA CERTIFICATA	DESCRIZIONE BREVE	OGGETTO ATTUATORE	SETTORE ECONOMICO DI RIFERIMENTO	TIPO DI INTERVENTO	CONDOMINAZIONE AFFIDATARIO	RAFFERIMENTO PROGETTUALE	PRO ATTO CON CUI SI ADESIONE INTERVENTO	DATA ATTO	NUMERO ATTO	IMPORTO (IVA INCLUSA)	CUP	INTERVENTO CONCLUSO O NO	DATA INIZIO INTERVENTO	DATA FINE INTERVENTO
A0020AG0000	TOX_A_18_ago_11	MASSA CARRARA	MASSA	ISTITUTO SUPERIORE SERVIZIO	00.0807,44.0200	Danni infrastrutturali a edificio scolastico	affitto/collegio strutture scuola e laboratorio	Provincia di Massa Carrara	Protezione Civile Regionale	SERVIZIO	UNIVERSAL BENCHI S.R.L.	00144020050	DD 1111/2012	12/10/12	1311	€ 438.000,00	H64022001290003	NO	22/09/2012	30/06/2013
A0020AG0000	TOX_A_18_ago_14	MASSA CARRARA	MASSA	Stadio: via Olivi Palazzina delle Vigne	00.1165,44.0321	FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO PUNTO DI ACCOGLIENZA	FORNITURA MATERIALI PER ALLESTIMENTO PUNTO DI ACCOGLIENZA	Comune di Massa	Protezione Civile Regionale	FORNITURA	FERRAMENTA CONSUMATI	00461790413	VERBALE S.U.	18/08/2012	M054	€ 1.100,00	C58122000550001	SI	18/08/2012	20/08/2012
A0020AG0004	-	MASSA CARRARA	MASSA E CARRARA	-	-	Beneficio volontariato	Liquidazione dei benefici del volontariato previsti dagli articoli 10 e 40 del D.lgs. 1/2018 (art.18 D.DECR. 9/08/2012)	Protezione Civile Regionale	Protezione Civile Regionale	Beneficio volontariato	-	-	-	-	-	€ 5.000,00	NON PREVISTO	SI	18/08/2012	21/08/2012
<b>TOTALE</b>																<b>€ 444.100,00</b>				







Allegato A - Piano degli interventi - Interventi tipo c) - dati riepilogativi

CODICE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	SETTORE REGIONALE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	TIPO INTERVENTO (art. 25 comma 2 D.LGS. 1/2018)	IMPORTO INTERVENTO (IVA inclusa)	FONTE FINANZIARIA
C2022EAGO0001	Settore Protezione Civile Regionale	Protezione Civile Regionale	Contributo immediato sostegno soggetti privati	C	€ 697.649,88	risorse statali Delibera CM 09/02/2023
C2022EAGO0002	Settore Politiche di Sostegno alle Imprese	Settore Politiche di Sostegno alle Imprese	Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive extra agricole	C	€ 908.540,63	risorse statali Delibera CM 09/02/2023
C2022EAGO0003	Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo, Cambiamenti climatici	Settore Forestazione, Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo, Cambiamenti climatici	Contributo immediato sostegno attività economiche e produttive agricole	C	€ 33.800,00	risorse statali Delibera CM 09/02/2023
<b>TOTALE</b>					<b>€ 1.639.990,51</b>	

## Allegato A - Riepilogo risorse finanziarie per tipologia di intervento

Eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 18 agosto 2022 nel territorio dei comuni di Massa e di Carrara, in provincia di Massa-Carrara					
ID	TIPO INTERVENTO (ART.1. COMMA 3, OCDPC 939/2022)	NUMERO INTERVENTI	IMPORTO FINANZIATO DCM 10/10/2022	IMPORTO FINANZIATO DCM 09/02/2023	IMPORTO TOTALE FINANZIATO
<b>1</b>	<b>tipo a)</b>	<b>7</b>	<b>€ 453.100,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 458.100,00</b>
1.1	tipo a) – spese di soccorso e assistenza e rimozione situazioni di pericolo	2	€ 439.100,00	€ 0,00	€ 439.100,00
1.2	tipo a) – contributo autonoma sistemazione	4	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00
1.3	tipo a) – artt. 39 e 40 d.lgs. n. 1/2018 *	1	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b>2</b>	<b>tipo b)</b>	<b>54</b>	<b>€ 1.626.900,00</b>	<b>€ 821.831,92</b>	<b>€ 2.448.731,92</b>
<b>3</b>	<b>tipo c)</b>	<b>264</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.639.990,51</b>	<b>€ 1.639.990,51</b>
3.1	tipo c) – privati	187	€ 0,00	€ 697.649,88	€ 697.649,88
3.2	tipo c) – attività economiche e produttive extra agricole	74	€ 0,00	€ 908.540,63	€ 908.540,63
3.3	tipo c) – attività economiche e produttive agricole	3	€ 0,00	€ 33.800,00	€ 33.800,00
<b>4</b>	<b>TOTALE (1+2+3)</b>	<b>325</b>	<b>€ 2.080.000,00</b>	<b>€ 2.466.822,43</b>	<b>€ 4.546.822,43</b>
<b>5</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>-</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.177,57</b>	<b>€ 3.177,57</b>
<b>6</b>	<b>TOTALE (4+5)</b>	<b>325</b>	<b>€ 2.080.000,00</b>	<b>€ 2.470.000,00</b>	<b>€ 4.550.000,00</b>

\* Somme accantonate in attesa delle verifiche istruttorie.

## ALLEGATO B - Variazione impegni

CODICE INTERVENTO (DA PIANO)	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE FISCALE	ENTE BENEFICIARIO	N. CAPITOLO	N. IMPEGNO	IMPORTO DA IMPEGNARE	NOTE
B2022EAGO0002	B2022EAGO0002 -Servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti biodegradabili/legno, rifiuti da spazzamento, ingombranti, inerti, materiali contenente amianto, spazzamento strade e smaltimenti) - CUP F89I22002490001	00079450458	Comune di Carrara	1132	5	€ 357.329,46	Variazione impegno
B2022EAGO0003	B2022EAGO0003 - Servizio di smaltimento rifiuti urbani - CUP F89I22002500001	00079450458	Comune di Carrara	1133	6	€ 55.505,97	Variazione impegno
B2022EAGO0007	B2022EAGO0007 - rimozione alberature crollate e/o pericolanti a causa del fortuale da strade, giardini, parchi, suole e altre proprietà comunali - CUP F86C22000390005	00079450458	Comune di Carrara	1137	10	€ 408.996,49	Variazione impegno

<b>TOTALE</b>	<b>€ 821.831,92</b>
---------------	---------------------

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

**Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.**

**La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.**

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

### **SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T**

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

**FORMATO**

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

**NOME ENTE**

**TIPOLOGIA ATTO** (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

**NUMERO ATTO e DATA** (se presenti)

**OGGETTO** dell'atto

**TESTO** dell'atto

**FIRMA** dell'atto in fondo allo stesso

**NON DEVONO** essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile\_atto>\_Allegato1.pdf, <nomefile\_atto>\_Allegato2.pdf, ", ecc.)

**ALLEGATI:** FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

**IL FILE FINALE** (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**